

PROVVEDIMENTO N. 45 DEL 21 LUGLIO 2026

**Oggetto: Indizione delle elezioni per Consigliere Rappresentante dei
Giovani del Comitato Territoriale di Noto- 27 settembre 2026**

VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 recante «Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183» e ss.mm.ii;

VISTO il vigente Statuto dell'Associazione;

VISTO l'art. 29.1 del vigente Statuto e i poteri ivi conferiti al Presidente;

VISTO il provvedimento dell'Ufficio Elettorale Regionale CRI Sicilia del 21 giugno 2024 (Protocollo informatico n. 2024/05141/CR/U) con il quale è stato proclamato il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia;

VISTO il Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi;

VISTO il Regolamento per l'Elezion degli Organi Statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana vigente;

VISTO l'articolo 6 del Regolamento per l'Elezion degli Organi Statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana;

VISTO le dimissioni pervenute dalla Volontaria Giulia Galizia dall'incarico di Consigliere Rappresentante dei Giovani del Comitato di Noto acquisite con nota Protocollo informatico n. 2026/03732/CR/E del 07/07/2026;

RAVVISATA la necessità di procedere all'indizione delle elezioni suppletive per il rinnovo della carica associativa di Consigliere Rappresentante dei Giovani per assicurare il funzionamento del Consiglio Direttivo del Comitato di Noto;

VISTO l'articolo 13.3 del Regolamento per l'elezione degli Organi Statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana;

CONSIDERATO che la scadenza naturale del mandato delle cariche associative del Comitato di Noto è fissata al 28 maggio 2028;

CONSIDERATO quanto previsto dall'articolo 22.6 del Regolamento per l'Elezion degli Organi Statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana;

LIBRO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE

SENTITO il Presidente del Comitato di Noto;

VISTI gli atti di ufficio

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. l'indizione, **per domenica 27 settembre 2026**, delle elezioni per il rinnovo della carica associativa di Consigliere Rappresentante dei Giovani del Comitato Territoriale di Noto;

Al fine di facilitare lo svolgimento del procedimento elettorale si segnalano i primi adempimenti da compiere in capo al Comitato interessato dal procedimento elettorale:

- **Art. 6.3** pubblicazione del provvedimento di indizione delle consultazioni e del calendario elettorale all'albo del Comitato e, ove presente, sul sito web del Comitato.
- **Art. 7.1.** entro trenta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni di redigere, sottoscrivere e pubblicare gli elenchi dei soci che godono dell'elettorato attivo e passivo e gli elenchi dei soci titolari di elettorato attivo e passivo per la carica per cui è indetta l'elezione.
- Ai sensi dello Statuto e del Regolamento elettorale vigente:
 - Per l'elezione del Consigliere Rappresentante dei Giovani CRI, ai sensi dello Statuto e del regolamento elettorale, sono titolari di **elettorato passivo** i Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, maggiorenni e con età compresa entro i trentuno anni e in regola con il versamento della quota associativa annuale.
 - Per l'elezione del Consigliere Rappresentante dei Giovani CRI, ai sensi dello Statuto e del Regolamento elettorale vigente, sono titolari di **elettorato attivo** i Soci volontari iscritti da almeno tre mesi nel libro degli

LIBRO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE

associati, in regola con il versamento della quota associativa annuale e la cui età massima è compresa entro i trentuno anni.

- la pubblicazione del provvedimento di indizione delle elezioni produce gli effetti della convocazione dell'Assemblea dei Soci in sede elettorale e per tale motivo occorre assicurare la massima diffusione del provvedimento di indizione delle elezioni.
 - gli appartenenti al Corpo Militare Volontario della C.R.I. e al Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I. acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo purché abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'art. 12, comma 1 dello Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa e svolgano servizio in maniera regolare, continuativa e gratuita, fermi restando i requisiti minimi di anzianità. Il requisito della regolarità di servizio è certificato dal competente Centro di Mobilitazione. In nessun caso hanno diritto all'elettorato passivo i dipendenti appartenenti al Corpo Militare;
 - Ai fini del conteggio dell'anzianità elettorale, fermo restando l'obbligo di pagamento della quota associativa, si considerano le decorrenze di cui all'articolo 3.3 del Regolamento elettorale vigente;
 - È in ogni caso escluso dall'elettorato attivo e passivo il socio che negli ultimi 24 mesi risulti essere stato sospeso a causa dell'applicazione di un provvedimento disciplinare di sospensione divenuto definitivo;
 - I periodi di riserva non interrompono né sospendono i diritti elettorali.
 - Non gode dei diritti elettorali chi, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, ha perso lo status di socio. Ugualmente non godono di diritti elettorali coloro i quali hanno perso la qualifica di socio per dimissioni.
- **Art 7.2:** Gli elenchi dovranno recare per ciascun socio il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e dovranno essere affissi all'albo del Comitato ed in tutte le Sedi C.R.I. (eventualmente) istituite nel Comitato;
- **Art 7.4** Entro dieci giorni dalla data in cui ha ricevuto il provvedimento di indizione delle elezioni il Centro di Mobilitazione, ovvero il NAAPRO da esso delegato, e l'Ispettrice II.VV. territorialmente competenti inviano al Presidente

LIBRO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE

del Comitato interessato dalla consultazione le comunicazioni di cui agli articoli 3.2 e 3.3 del Regolamento Elettorale Vigente;

- **Art. 56.2.b** entro sette (7) giorni dal presente provvedimento il Presidente del Comitato interessato dal procedimento elettorale dovrà provvedere a comunicare allo scrivente, per il tramite del modulo digitale <https://forms.gle/4tmcwtj7sRzTLZnu6> , un elenco composto da 6 soci maggiorenni (3 titolari e 3 supplenti) per la composizione dell'Ufficio Elettorale locale (U.E.L.) che sarà costituito con provvedimento del sottoscritto – che ne designerà il Presidente ai sensi dell'art. 56.2.a. – entro quindici (15) giorni dall'emanazione del presente provvedimento di indizione delle elezioni.
- In aggiunta a quanto sopra si precisa che:
 - gli adempimenti previsti si svolgono sotto la responsabilità del Presidente del Comitato interessato dal procedimento elettorale nonché, per gli aspetti di relativa competenza, dell'Ufficio Elettorale Locale competente (art 6.4);
 - I trasferimenti definitivi dei soci del Comitato verso altri Comitati, ove disposti successivamente alla data del provvedimento di indizione, non modificano gli elenchi elettorali. La medesima disposizione si applica per i trasferimenti definitivi dei soci attivi provenienti da altri Comitati verso il Comitato interessato dal rinnovo delle cariche associative. (art 7.5);
 - Il Presidente del Comitato può aggiornare gli elenchi elettorali sino al giorno delle consultazioni nei seguenti casi: perdita dello status di Socio, per qualsiasi motivo; sopravvenute incompatibilità; provvedimenti disciplinari di sospensione divenuti definitivi; accoglimento di istanze di ricorso di cui all'art. 8. Dell'aggiornamento degli elenchi viene data notizia con le modalità definite dall'articolo 7.3 del Regolamento;
 - il percepimento di compensi da parte della Croce Rossa Italiana, anche indiretto (agenzie interinali, cooperative, società partecipate), comporta per l'intera durata del rapporto oneroso, la sospensione dei diritti elettorali.
 - Il Consigliere eletto con la tornata suppletiva rimane in carica per la rimanente porzione di mandato del Consiglio Direttivo.

LIBRO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE

- Per quanto non specificato nel presente provvedimento, si rinvia al Regolamento per l'elezione degli organi Statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana attualmente vigente e allo Statuto della CRI.

INCARICA

1. gli Uffici a provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale;
2. gli Uffici a trasmettere il presente Provvedimento:
 - Al Presidente del Comitato Territoriale di Noto;
 - Ai Volontari del Comitato Territoriale di Noto (*tramite portale GAIA e tramite affissione all'albo del Comitato*);
 - All'Ufficio Elettorale Regionale;
 - Al Centro di Mobilitazione CRI Sicilia;
 - All'Ispettrice Regionale del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI Sicilia;
 - All'Ufficio Elettorale Nazionale;
 - Alla U.O. Giovani CRI;
 - Al Consiglio Direttivo Regionale CRI Sicilia;
 - Al Comitato Nazionale CRI.

L'originale del presente provvedimento sarà conservato nell'apposito libro dei Provvedimenti in conformità della normativa vigente.

Palermo, 21 luglio 2026

Il Presidente Regionale
Dott. Carmelo Stefano Principato

CALENDARIO ELETTORALE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CARICA ASSOCIATIVA DI CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE DEI GIOVANI DEL 27 SETTEMBRE 2026

Disposizione temporale	Data entro cui compiere l'adempimento	Articoli di riferimento del Regolamento Elettorale	Adempimento richiesto	Organo interessato dall'Adempimento
Avvio procedimento elettorale	martedì 21 luglio 2026	Art. 6.1	Provvedimento di Indizione delle Elezioni	Presidente Regionale
Entro 5 giorni dalla data di indizione delle elezioni	Entro il 26 luglio 2026	Art. 6.3	Pubblicazione all'albo e, ove presente, sul sito web del Comitato, il provvedimento di indizione delle elezioni nonché il calendario elettorale	Presidente Comitato Territoriale
Entro 10 giorni dalla data in cui il Centro di Mobilitazione territorialmente competente (o il NAAPRO da esso formalmente delegato) e l'Ispettrice II.VV. territorialmente competente hanno ricevuto il provvedimento di indizione delle elezioni	Entro il 31 luglio 2026	Art. 7.4	Il Centro di Mobilitazione territorialmente competente, o il NAAPRO da esso formalmente delegato, invia al Presidente/Commissario del Comitato interessato dalla consultazione le comunicazioni di cui agli articoli 3.2 e 3.3; l'Ispettrice II.VV. territorialmente competente invia al Presidente/Commissario del Comitato interessato dalla consultazione le comunicazioni di cui all'articolo 3.2	Responsabile Centro Mobilitazione competente o Ispettrice Regionale II.VV.
Entro 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni	Entro il 05 agosto 2026	Art. 56.1	Istituzione Uffici Elettorali Locali	Presidente Regionale
Entro 30 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni	Entro il 28 agosto 2026	Art. 7	Redazione e pubblicazione elenchi dei Soci titolari di elettorato attivo e passivo per l'elezione delle cariche associative nelle modalità previste dall'articolo di riferimento	Presidente Comitato Territoriale
Entro 5 giorni dalla data della pubblicazione degli elenchi	Entro 5 giorni dalla data della pubblicazione degli elenchi	Art. 8.2	Eventuale ricorso avverso l'esclusione dagli elenchi elettorali da parte dei Soci interessati	Ufficio Elettorale Locale
Fino a 15 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni	UFFICI APERTI FINO ALLE ORE 18:00 DELLA DATA PER LA CONSEGNA A MANO DELLA CANDIDATURA (vedi data successiva)	Art. 10	Presentazione candidatura per Consigliere rappresentante dei Giovani	Ufficio Elettorale Locale
Fino a 15 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni	Fino al 12 settembre 2026	Art. 10	Presentazione candidatura per Consigliere rappresentante dei Giovani	Ufficio Elettorale Locale
Fino a 15 giorni prima dello svolgimento delle elezioni	Fino a 15 giorni prima (12 settembre 2026) dello svolgimento delle elezioni	Art. 12	Eventuale istituzione di un Seggio elettorale decentrato	Presidente Regionale (su proposta del Presidente del Comitato Territoriale)
Entro 48 ore dalla presentazione della candidatura	Entro 48 ore dalla presentazione della candidatura	Art. 10.8	Eventuale esclusione o mancato accoglimento delle candidature	Ufficio Elettorale Locale
Entro 48 ore dalla comunicazione dell'esclusione all'interessato	Entro 48 ore dalla comunicazione dell'esclusione all'interessato	Art. 10.9	Eventuale ricorso avverso il Provvedimento di esclusione/ non ammissione del provvedimento l'Ufficio Elettorale Locale	Ufficio Elettorale Regionale
Entro 48 ore dalla presentazione del ricorso	Entro 48 ore dalla presentazione del ricorso	Art. 10.9	Decisione sul ricorso da parte dell'UER	Ufficio Elettorale Regionale
Giorno precedente a quello stabilito per la votazione	sabato 26 settembre 2026	Art. 14	INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE E OPERAZIONI PRELIMINARI AL VOTO	Ufficio Elettorale Locale
Giorno stabilito per la votazione	domenica 27 settembre 2026	Art. 15	OPERAZIONI DI VOTO Apertura Operazioni di Voto ore 09.00 Chiusura operazioni di Voto ore 20.00	Ufficio Elettorale Locale
Terminate operazioni di scrutinio	Terminate operazioni di scrutinio (27 settembre 2026)	Art. 18.1	Redazione verbale operazioni elettorali	Ufficio Elettorale Locale
Terminate operazioni di scrutinio	Terminate operazioni di scrutinio (27 settembre 2026)	Art. 18.2	Pubblicazione risultato provvisorio delle votazioni e invio copia all'Ufficio Elettorale Regionale e Nazionale	Ufficio Elettorale Locale
Entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni di voto	Entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni di voto (27 settembre 2026)	Art. 19.1	Il Presidente del Seggio Elettorale consegna all'Ufficio Elettorale Regionale: a. il verbale delle operazioni elettorali; b. il prospetto di scrutinio; c. un plico sigillato contenente le schede scrutinate; d. un plico sigillato contenente le schede vidimate ma non utilizzate.	Presidente Ufficio Elettorale Locale
Entro 3 giorni dall'affissione del verbale delle operazioni elettorali a cura del Seggio Elettorale	Entro 3 giorni dall'affissione del verbale delle operazioni elettorali a cura del Seggio Elettorale	Art. 20.1 e comma 2	Presentazione eventuale ricorso avverso i risultati delle elezioni	Ufficio Elettorale Regionale
Entro 3 giorni dalla presentazione del ricorso	Entro 3 giorni dalla presentazione del ricorso	Art. 20.4	Decisione sul ricorso	Ufficio Elettorale Regionale
dopo 4 giorni dalla data delle consultazioni oppure, in caso di ricorso, contestualmente alla decisione sul medesimo	dopo 4 giorni dalla data delle consultazioni oppure, in caso di ricorso, contestualmente alla decisione sul medesimo	Art. 21.1	Proclamazione Eletto	Ufficio Elettorale Regionale

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al Regolamento per l'Elezioni degli Organi Statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana